Sentenza n. 296 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	**TONOLO**	Presidente
Innocenza	**ZAFFINA**	Giudice
Roberto	**ANGIONI**	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **32362** del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Veneto nei confronti di:

1) S.G.A. GYMNASIUM ASD, con sede legale in Villorba (TV) via Nobel n. 24, C.F 94015950267 e P. Iva 02428460261 in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore* sig. Mattia Bonaventura Gioia, nato a Manduria (TA) il 21.3.1984, C.F. GIOMTB84C21E882X e residente a Dosson di Casier (TV) in via Enrico Mattei n. 26, rappresentato e difeso, dall'avv. Luigi Fadalti del Foro di Treviso, C.F. FDLLGU56A12L736I, P.E.C. luigifadalti@pec.luigifadalti.it ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza San Viro, n. 30 a Treviso;

2) ALLEGRI FRANCESCA, nata a Vittorio Veneto (TV) il 22.10.1966,

C.F. LLGFNC66R62M089J, residente in Ponzano Veneto (TV), CAP 31050, via Roma 111, lett. D, int 1;

Visto l'atto di citazione della Procura Regionale, depositato presso questa Sezione Giurisdizionale in data 20 febbraio 2025 e la documentazione ad esso allegata;

Viste le memorie di costituzione in giudizio depositate in data 18 giugno 2025 dall'Avv. Luigi Fadalti nell'interesse di S.G.A. GYMNASIUM ASD;

Esaminati gli atti tutti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 9 luglio 2025 - celebratasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Chiara Grella e data per letta la relazione del magistrato relatore - il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore generale Massimiliano Sutto e l'Avv. Luigi Fadalti nell'interesse della convenuta S.G.A. GYMNASIUM ASD

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 20 febbraio 2025 la Procura erariale conveniva in giudizio l'Associazione sportiva dilettantistica S.G.A. GYMNASIUM ASD e la Sig.ra ALLEGRI FRANCESCA, sua legale rappresentante in carica fino alla data del 30 aprile 2019, per vederli condannare, in solido tra loro, al risarcimento del danno erariale cagionato al Comune di Jesolo per l'importo complessivo di **euro 125.000,00**, pari al totale dei contributi ottenuti dalla predetta Associazione per gli anni dal 2015 al 2019 a titolo di copertura del disavanzo per l'organizzazione di eventi sportivi.

Dopo aver premesso di aver ricevuto notizia, da parte della Procura penale, dell'apertura di un procedimento a carico di ALLEGRI FRANCESCA con

l'ipotesi di reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche ai sensi dell'art. 316 c.p. (e di sostituzione di persona ex art. 494 c.p.) - per aver falsamente attestato la ricorrenza dei presupposti di legge per consentire all'Associazione da lei rappresentata di avere accesso al contributo erogato dal Comune di Jesolo, in occasione del X°, XI° e XII° *Trofeo Internazionale Città di Jesolo di Ginnastica Artistica,* nella misura di €. 25.000,00 - per ciascuna edizione della manifestazione, la Procura regionale indicava di avere autonomamente istruito la segnalazione di danno, acquisendo a tal fine anche un'apposita relazione da parte dell'Amministrazione comunale in riferimento ai contributi ottenuti dall'Associazione sportiva dilettantistica S.G.A. GYMNASIUM ASD per l'organizzazione dell'indicato evento sportivo negli anni dal 2015 al 2019.

All'esito dei riscontri e delle acquisizioni documentali effettuate – riferiva la Procura regionale - era emerso che la convenuta ALLEGRI FRANCESCA aveva dichiarato, in tutte le domande di contributo presentate dal 2015 al 2019, incassi di gran lunga inferiori rispetto a quelli effettivamente ottenuti avendo indicato nelle istanze di accesso al contributo solo il numero dei biglietti venduti durante la prima giornata della manifestazione sportiva. Inoltre, per le richieste relative agli anni 2017-2018, era stato evidenziato il solo importo imponibile incassato, rendendo così ancor più ampio il divario tra le entrate falsamente dichiarate e quelle effettivamente realizzate.

In tal modo l'Associazione aveva fatto risultare un disavanzo, in realtà inesistente, nella contabilità relativa alle spese di organizzazione degli eventi, disavanzo che era stato coperto, nella misura massima consentita, con una sovvenzione di euro 25.000,00 per ciascuna annualità da parte del

Comune di Jesolo, secondo le previsioni regolamentari in materia di pubbliche contribuzioni espressamente richiamate nell'atto di citazione.

2. Ritenuto inizialmente che, per l'anno 2015, l'erogazione del contributo fosse illegittima per il solo importo di euro 13.909,13 (pari alla sola quota di disavanzo effettivamente insussistente e coperto però dalla pubblica contribuzione), il Requirente notificava agli odierni convenuti invito a fornire deduzioni per l'importo complessivo di euro 113.909,13, cui faceva seguito il deposito di deduzioni difensive sia da parte dell'odierna convenuta ALLEGRI FRANCESCA, sia da parte dell'Associazione S.G.A. GYMNASIUM ASD.

Tuttavia, ad avviso della Procura erariale, le difese presentate non consentivano di ritenere superati gli addebiti di responsabilità. Il danno erariale cagionato al Comune di Jesolo veniva definitivamente quantificato con l'atto di citazione in complessivi euro 125.000,00, tenendosi presente l'effettivo esborso sostenuto dall'Amministrazione per ciascuna annualità di contributo erogato.

In particolare, secondo gli assunti dell'atto di citazione, il danno erariale doveva essere rapportato, prescindendosi dall'effettivo disavanzo coperto da contribuzione, all'intera sovvenzione erogata (e ciò dunque anche per l'anno 2015), versandosi, nel caso di specie, in ipotesi di erogazione anche geneticamente e non solo funzionalmente illecita, ottenuta tramite autocertificazioni mendaci (e a fronte delle quali è corrispettivamente prevista in via amministrativa la revoca dell'intero contributo erogato).

Conseguentemente, ravvisando il dolo o quanto meno la colpa grave della convenuta ALLEGRI FRANCESCA (che aveva sottoscritto le richieste di

sovvenzione), la Procura erariale riteneva sussistere una fattispecie di illecito erariale, dolosa e solidale, riferibile ad ALLEGRI FRANCESCA e all'Associazione S.G.A. GYMNASIUM ASD, di cui era stata legale rappresentante all'epoca della presentazione delle domande di accesso al contributo.

3. Con memoria del 18 giugno 2025, a mezzo dell'Avv. Luigi Faldati, si costituiva in giudizio la convenuta S.G.A. GYMNASIUM ASD.

Nel contestare la sussistenza della responsabilità erariale dedotta a suo carico (che sarebbe, secondo gli assunti difensivi, da riferire in termini esclusivi alla legale rappresentante allora in carica ALLEGRI FRANCESCA), l'Associazione convenuta concludeva per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, chiedendo, in subordine, di accertare e dichiarare che - previa rideterminazione del danno nella misura di euro 46.468,86, pari alla somma effettivamente dovuta in restituzione al Comune di Jesolo - il quantum risarcibile imputabile a S.G.A. GYMNASIUM ASD fosse valutato nella misura del 10% e/o nella diversa percentuale accertata in corso di causa, comunque inferiore al 50%.

La convenuta deduceva in particolare l'inesistenza di alcun illecito amministrativo ascrivibile a S.G.A. GYMNASIUM ASD, giacché la convenuta ALLEGRI FRANCESCA aveva agito in totale autonomia, senza consentire alcuna forma di controllo sul suo operato.

Dunque, l'Associazione non aveva avuto nessuna contezza del comportamento illecito, e non poteva operare nel caso di specie alcun vincolo di solidarietà, come invece assunto dalla Procura erariale, considerata la natura residuale della responsabilità solidale nell'illecito

contabile.

Relativamente all'importo del danno, contestato nel suo ammontare, l'Associazione convenuta riformulava, per ciascuna annualità, il calcolo del disavanzo effettivo rimasto a suo carico, comprendendo anche spese inizialmente non conteggiate e dichiarate, così determinando in termini effettivi di effettività le perdite che potevano essere coperte dalla sovvenzione comunale.

Alla stregua di tale conteggio la convenuta procedeva poi a calcolare, per sottrazione dal contributo ricevuto, l'ammontare della quota non giustificata del contributo ottenuto e asseritamente dovuto in restituzione in favore del Comune di Jesolo, quantificandolo nella misura complessiva di euro 46.468,46 cui andava eventualmente e in subordine ricondotto il danno erariale.

4. All'udienza odierna le parti, come da separato verbale, si riportavano agli scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle conclusioni formulate

DIRITTO

5. In via assolutamente preliminare il Collegio dichiara la contumacia della convenuta ALLEGRI FRANCESCA, ritualmente citata a comparire, ma non costituita in giudizio.

6. Nel merito l'azione della Procura regionale è fondata e merita integrale accoglimento.

Relativamente allo svolgimento dei fatti, non è oggetto di contestazione da parte dell'associazione convenuta S.G.A. GYMNASIUM ASD che l'allora legale rappresentante ALLEGRI FRANCESCA abbia consapevolmente e volontariamente provveduto per gli anni dal 2015 al 2019 a richiedere al

Comune di Jesolo - mediante la trasmissione all'Amministrazione comunale di rendicontazioni parziali e comunque non veritiere, come accertato dalle indagini penali allegate in atti - contributi pubblici nella misura di euro 25.000,00 per ciascun anno a titolo di copertura del disavanzo dichiarato per l'organizzazione del *Trofeo Internazionale Città di Jesolo* di ginnastica artistica, in realtà insussistente.

A ben vedere, anche la stessa convenuta ALLEGRI FRANCESCA, nelle proprie deduzioni difensive presentate nella fase preliminare del procedimento, ha espressamente ammesso che furono presentate delle rendicontazioni parziali sia nelle entrate che nelle uscite (limitandosi tali scritti difensivi ad evidenziare che i contributi erano stati comunque attribuiti all'associazione e che non era stato perseguito interesse personale da parte della ALLEGRI FRANCESCA).

Non essendoci contestazione in ordine ai fatti che originano la responsabilità dedotta in giudizio, al Collegio non rimane dunque che valutare le deduzioni difensive della convenuta *S.G.A. GYMNASIUM ASD* la quale: **a)** riferisce in via esclusiva il fatto illecito all'ex legale rappresentante ALLEGRI FRANCESCA, la quale avrebbe agito in via del tutto autonoma (come sarebbe dimostrato dal verbale del Consiglio Direttivo dell'Associazione GYMNASIUM ASD del n.7 del 15 dicembre 2018); **b)** contesta l'ammontare del danno, prospettando che si debba considerare l'effettiva portata delle maggiori spese sostenute dall'Associazione, non correttamente dichiarate all'atto della richiesta dei contributi, piuttosto che la misura della contribuzione erogata.

7. Quanto al primo profilo, in disparte l'acclarata e non contestata

circostanza che l'associazione S.G.A. GYMNASIUM ASD ha effettivamente introitato integralmente i contributi comunali, utilizzandoli per propri fini istituzionali, osserva il Collegio che l'eccezione difensiva parte, in verità, da una non corretta inversione dei piani argomentativi in materia di rappresentanza organica che, per giurisprudenza consolidata, hanno portato a riferire l'illecito erariale derivante dall'illegittimo agire amministrativo del legale rappresentante di un Ente in primo luogo all'Ente rappresentato (che ha indebitamente beneficiato senza titolo delle pubbliche convenzioni), e, successivamente, ad estendere la connessa responsabilità erariale anche allo stesso soggetto agente in qualità di legale rappresentante, il quale ne risponde personalmente con il proprio patrimonio, unitamente all'Ente rappresentato percettore.

In tal senso è stato ampiamente affermato che "*qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati. Nello schema sopra delineato, infatti, il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati. Il rapporto di servizio, infatti, va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta*

dei soggetti che impersonano detti organi, i quali disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione". (in tali termini, *ex multis*, da ultimo, Corte dei conti Sez. Piemonte n.64/2025).

7.1 Venendo al caso di specie, non vi è dubbio, anzitutto, che il comportamento illecito sia direttamente e specificamente riferibile all'associazione S.G.A. GYMNASIUM ASD quale soggetto agente in prima persona nei confronti dell'Amministrazione erogatrice per il tramite delle dichiarazioni e delle richieste effettuate da parte della sua legale rappresentante ALLEGRI FRANCESCA.

Né, a far venir meno la relativa responsabilità erariale, potrebbe mai valere l'asserita e indimostrata autonomia nella gestione da parte della stessa ALLEGRI FRANCESCA.

A tal fine, contrariamente a quanto dedotto nelle tesi difensive dell'Associazione convenuta, rimane in verità irrilevante il verbale n. 7 del Consiglio direttivo del 15 dicembre 2018, nell'ambito del quale i consiglieri avevano semplicemente ribadito la loro piena fiducia nei confronti della legale rappresentante alla quale davano pieno mandato di agire per l'Associazione stessa.

In ogni caso ritiene il Collegio che eventuali comportamenti illeciti tenuti da quest'ultima nei confronti dell'Associazione - nemmeno specificamente indicati né precisati nel corso del presente giudizio - potranno se del caso esclusivamente riguardare i rapporti interni secondo le regole della responsabilità civile, mentre non valgono certo ad escludere l'imputazione

delle attività del legale rappresentante in favore dell'Associazione convenuta sotto il profilo dell'illecito erariale per il quale assume rilievo invece il rapporto di servizio tra l'Amministrazione e il soggetto beneficiario del contributo.

A tal fine, con indirizzo che dev'essere qui confermato, questa stessa Sezione (Corte dei conti, Sez. Veneto n.13/2024) ha a suo tempo ribadito che "*...l'amministratore di una società privata destinataria di fondi pubblici, del quale si prospetti una condotta di dolosa appropriazione dei finanziamenti, è soggetto alla responsabilità per danno erariale e alla giurisdizione della Corte dei conti, atteso che la società beneficiaria dell'erogazione concorre alla realizzazione del programma della P.A., instaurando con questa un rapporto di servizio, sicché la responsabilità amministrativa attinge anche coloro che intrattengano con la società un rapporto organico (SU 295/13). Pertanto, il rapporto di servizio e la conseguente giurisdizione contabile si estendono anche alle persone fisiche che abbiano diretto o rappresentato o amministrato quelle giuridiche, comunque incidendo sulla realizzazione del programma, così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso del privato.*

Le persone giuridiche, infatti, sono soggetti inerti, ai quali non possono riferirsi gli elementi soggettivi tipici ed indispensabili della responsabilità, come configurata dall'art. 1 della n. 20/1994; essi rispondono oggettivamente, con il loro patrimonio, per il fatto (dannoso) dei propri gestori, ai quali deve imputarsi l'attività gestoria illecita come configurata dalla norma e che deve essere accertata, affinché possa aggredirsi il patrimonio della persona giuridica, altrimenti questa aggressione sarebbe

senza titolo (Sez. I, n. 14/2009).

In altri termini, la responsabilità patrimoniale-contabile a carico di una persona giuridica postula sempre l'accertamento di condotte illecite imputabili a persone fisiche (Cass., ss.uu., n.123/2001).

7.2 Non sono dunque conferenti le argomentazioni utilizzate dalla difesa dell'Associazione, anche nel corso della discussione orale della causa (e confutate sempre sul piano civilistico da parte della procura erariale), relative ai rapporti interni intercorrenti tra l'Associazione stessa e il suo legale rappresentante: l'imputazione giuridica degli atti in caso di rappresentanza organica è, infatti, per legge effettuata in favore del soggetto rappresentato, ed è nel caso di specie effettuata in favore dell'associazione S.G.A. GYMNASIUM ASD, la quale, per quanto detto e in accordo con la sopra citata giurisprudenza, è tenuta a rispondere a titolo di dolo del danno erariale da indebita percezione di contributi pubblici secondo le regole e i principi della responsabilità erariale, unitamente alla sua legale rappresentante ALLEGRI FRANCESCA.

8. Relativamente al *quantum* del danno cagionato all'Erario, il Collegio osserva, anzitutto, che i conteggi prodotti in giudizio dall'associazione S.G.A. GYMNASIUM ASD - che per alcune annualità sono indicano in euro 24.000,00 e non 25.000,00 il contributo ottenuto - non trovano riscontro e sono anzi contraddette dalla documentazione inerente all'erogazione e prodotta in atti dalla Procura regionale, dalla quale si evince che per ciascuna annualità fu concessa ed erogata all'Associazione convenuta una sovvenzione di euro 25.000,00.

Ciò detto, la richiesta di considerare, ora per allora, le spese effettivamente

sostenute, e così provvedere in questa sede ad una sorta di riedizione del procedimento amministrativo di concessione del contributo ai fini di un nuovo calcolo dell'effettivo disavanzo da coprire con pubblica contribuzione, non può evidentemente essere accolta.

Anzitutto, non spetta certo a questo Giudice valutare, alternativamente, l'esito del procedimento amministrativo qualora le rendicontazioni sulle spese fossero state regolarmente presentate all'Amministrazione, rimanendo tale potere, ove ve ne fossero i presupposti, esclusivamente nelle prerogative dell'Amministrazione (la quale, tuttavia, come correttamente evidenziato dalla Procura erariale, risulta vincolata a disporre invece la restituzione in via amministrativa dell'intero contributo, ai sensi dell'art.11 del Regolamento comunale per la concessione di contributi e altri benefici economici).

Ma, in secondo luogo e soprattutto, deve considerarsi che l'azione di responsabilità erariale ha quale finalità non certo quella di valutare la ipotetica fondatezza delle istanze formulate dal privato, ma piuttosto quella di ottenere la restituzione all'Erario di risorse pubbliche illecitamente distratte dal bilancio pubblico.

In tal senso, coglie nel segno l'allegazione del Requirente che ha individuato la natura geneticamente illecita dell'attribuzione patrimoniale ottenuta nel caso di specie dall'Associazione sportiva dilettantistica S.G.A. GYMNASIUM ASD, la quale impone a questo Collegio l'adozione di una pronuncia di condanna dei soggetti chiamati in giudizio alla restituzione dei contributi pubblici percepiti, mediante la presentazione al Comune di Jesolo di false rendicontazioni, per l'intero importo erogato senza che sia possibile, da parte di questo Collegio, esercitare il potere riduttivo previsto dall' art. 83

del R.D. n. 2440/1923 stante la condotta dolosa dei convenuti.

10. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia di ALLEGRI FRANCESCA;

- condanna in solido tra loro ALLEGRI FRANCESCA e l'Associazione S.G.A. GYMNASIUM ASD al pagamento a favore del pubblico erario e segnatamente al Comune di Jesolo della somma di **euro 125.000,00,** oltre rivalutazione dalla data delle singole percezioni.

Sulla somma come sopra indicata sono dovuti gli interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino al saldo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 9 luglio 2025.

Il Giudice relatore — Il Presidente

Roberto Angioni — Marta Tonolo

(firmato digitalmente) — *(firmato digitalmente)*

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c., le spese di giustizia del presente giudizio si liquidano in € 428,20 (euro quattrocentoventotto/20)

Roberto Angioni — Marta Tonolo

(firmato digitalmente) — *(firmato digitalmente)*

Depositata in Segreteria, il 02/09/2025

Il Funzionario preposto

Nadia Tonolo